

RISTR. DEBITI n° 1/2024

OGGETTO: OMOLOGA PIANO
DI RISTRUTTURAZIONE

N. R.G. 69/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO

in persona del giudice dott. Natalia Fiorello

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento ex artt 67 CCI promosso da

DIEGO VALLONE cf **VLLDGI81R13D205E** res **Bernezzo** ,

Difese e rappresentate da avv E. Agnello e F.Gazzi per procura in atti

Il ricorrente quale consumatore ha fatto ricorso alla procedura di composizione della crisi da sovrindebitamento sub specie di ristrutturazione dei debiti del consumatore ,depositando domanda ex artt 67 e 68 cci , corredata dalla documentazione richiesta e dalla relazione dell'OCC secondo le disposizioni dell'art 68 citato.

Con decreto ex art 70 1° e 4 ° comma CCI del 20.10.23 il Giudice disponeva la pubblicazione della proposta ai sensi di legge, mandando l'OCC a darne comunicazione ai creditori entro 30 gg ; l'OCC ha adempiuto, riferendo non essere pervenuta alcuna osservazione.

Ritenuto, in linea generale, che la ratio dell'intero assetto normativo introdotto dal CCI, in materia di sovrindebitamento, come definito dall'art 2 comma c , è quella di consentire ai soggetti che non possono accedere alla procedura concorsuali previste dalla legge fallimentare di ristrutturare i propri debiti; in particolare, quanto al piano proposto dal consumatore, esso è finalizzato alla ristrutturazione dei debiti e alla soddisfazione dei



crediti, con contenuto libero, come espressamente previsto dal comma 1 dell'art 67, e può anche prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti in qualsiasi forma, salvo- quanto ai crediti muniti di causa d prelazione non pagabili integralmente- che sia allegata attestazione dell'OCC che valuti l'alternativa liquidatoria come previsto dall'art 67 comma 4.

L'omologazione è decisa dal giudice quando ha positivamente valutato l'ammissibilità giuridica del piano e la sua fattibilità.

Rientrano nel perimetro della ammissibilità giuridica la identificazione della legittimazione attiva e cioè che il proponente sia consumatore secondo la definizione dell'art 2 lettera c); nel caso in esame il ricorrente è sicuramente qualificabile come consumatore ed è sovraindebitato ai sensi dell'art 2 comma e) CCI.

Non vi è invece prova della sussistenza delle condizioni soggettive ostative di cui all'art 69.

Non sono state svolte contestazioni dai creditori

Il piano è quindi ammissibile

Esso poi è anche fattibile secondo quanto prospettato, articolandosi in pagamenti periodici di crediti, con falcidia di quelli chirografari

Sulla base della motivazione esposta il piano è omologabile

P.Q.M.

visto l'art. 70 del Codice della Crisi

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore DIEGO VALLONE cf VLLDGI81R13D205E res Bernezzo ,

con trascrizione, ove necessario, a cura dell'OCC

Dichiara chiusa la procedura

Manda l'OCC a comunicare la sentenza ai creditori

Manda la Cancelleria alla pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art 70 c. 1 e 8 CCI

Cuneo 10/01/2024



Il Giudice est.
dr. Natalia Fiorello

NOTIFICATO TELEMATICAMENTE
IN DATA 11 GEN. 2024
AV. GAZZI FLAVIO
AV. AGNEUS ELISABETTA
DR. RINAUDO LOIGINA CATERINA
PM SEBE



IL CANCELLIERE
Stefano Bonissone

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Stefano Bonissone", written over the typed name.

